

COMUNE SAN BENIGNO CANAVESE
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

Approvato con delibera C.C. n. 7 del 13.02.2001
Modificato con delibera C.C. n. 24 del 20.03.2001
Modificato con delibera C.C. n. 67 del 21.12.2004
Pubblicato dal 24 dicembre 2004 all'8 gennaio 2005
Ripubblicato dal 10 gennaio 2005 al 24 gennaio 2005
Modificato con delibera C.C. n. 18 del 24.04.2007

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, art. 63 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
Sono disciplinate altresì le modalità di applicazione delle tariffe, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
4. Ai fini del presente regolamento per "concessione" si intende l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee.
5. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali, regionali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La misura complessiva del canone comprende e sostituisce l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
7. Il canone risultante da gare pubbliche, con offerte sul canone a base di gara, sostituisce quello previsto dal presente regolamento.

Articolo 2 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti (per anno si intende il periodo dal 01/01 al 31/12);
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma, 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a rifusione ovvero a compenso di sorta.
4. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
5. Non sono considerate abusive le occupazioni d'urgenza di cui all'art. 4 del presente regolamento e quelle per il ripristino delle condizioni ambientali a seguito di eventi socio-politici (tumulti, sommosse, attentati, etc), eventi atmosferici straordinari e calamità naturali imprevedibili, inquinamento ambientale anche dovuto a negligenza od imperizia di privati e società. In tali casi l'occupazione dovrà unicamente ottenere l'assenso previsto dal predetto articolo 4.
6. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative,
7. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
8. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate,

indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, per il periodo di occupazione.

Articolo 3 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal comune in carta legale e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le occupazioni permanenti:
 - almeno 15 (quindici) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
 - b) per le occupazioni temporanee:
 - almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno previa autorizzazione verbale dell'ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione

dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

Articolo 4 – Occupazioni di urgenza

1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che viene rilasciato a sanatoria. In ogni caso, l'interessato prima di procedere all'occupazione, dovrà ottenere l'assenso scritto da parte del Comando di Polizia Municipale in conseguenza di apposita richiesta regolarmente prodotta.

Articolo 5 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione (per le occupazioni permanenti durata massima anni 19);
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento;
 - f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
 - La priorità di presentazione.

Articolo 6 – Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al

termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione. Può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste;
- f) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
- g) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli o pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

Articolo 7 – Variazioni

1. Le variazioni di residenza e di domicilio del concessionario devono essere comunicate immediatamente al Comune direttamente o con raccomandata A.R.. Ogni variazione relativa alla superficie occupata deve essere parimenti comunicata immediatamente.
2. In caso di variazione in diminuzione della superficie occupata, l'applicazione del canone commisurato alla nuova superficie decorrerà, per le occupazioni permanenti, dall'anno successivo alla data della comunicazione stessa, per le occupazioni temporanee dal giorno successivo alla data della comunicazione con esclusione in ogni effetto retroattivo.

Articolo 8 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

- c) Il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero l'inosservanza di norme stabilite da leggi o regolamenti;
 - d) la violazione delle norme di cui all'art. 6 relative al divieto di cessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;
 - b) l'ammissione del concessionario ad una delle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare.

Articolo 9 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Articolo 10 – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti il Concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il Concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione, sia temporanea che permanente già in essere, costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Articolo 11 – Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni di posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di un'ora sulla stessa area.

Articolo 12 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione:
 - permanente: espressa in anno solare (01/01 – 31/12)
 - temporanea: espressa in giorni
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.
3. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato alle lire 1.000 per difetto, se la frazione è inferiore o pari alle lire 500, o per eccesso se è superiore.
4. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini previsti dalla legge, ed avranno decorrenza dalla data stabilita nella relativa delibera di approvazione .
5. Dal 1° gennaio 2002 il canone è arrotondato a 1 Euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 0,5, o per eccesso se è superiore.

Articolo 13 – Classificazione delle strade e coefficienti

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, i fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo è prevista una tariffa canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.
6. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1 cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa ed in funzione del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione (art. 11, commi 1/d e 1/e) riportati nella tabella sottostante:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE	COEFFICIENTE
1. Occupazione ordinaria suolo pubblico	1,00
a) Qualsiasi natura di suolo pubblico non compresi nelle altre tipologie	1.00
b) Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merce, spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di attività economica,	1,00
c) Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita Di beni e servizi,edicole,dehors,tavolini,sedie,ombrelloni Connessi allo svolgimento di attività economica	1.20

d) mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili 1,20

e) ponteggi, attrezzature e materiali necessari alla effettuazione di lavori edili e simili 0,90

2. Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico 1.00

a) Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche 0,60

b) Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari 1,00

c) Ponteggi edili soprassuolo e sottosuolo, lucernari, griglie, ecc. 0,90

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

COEFFICIENTE

1. Occupazione ordinaria del suolo 1,00

a) Qualsiasi natura di suolo pubblico non compresa nelle altre tipologie 1,00

b) Occupazioni mercatali (con posto fisso) **0,19**

c) Dehors, ombrelloni, tavoli e sedie all'esterno di pubblici esercizi preposti alla somministrazione di cibi e bevande 0,50

d) Occupazioni occasionali effettuate (spuntisti) da ambulanti non titolari di concessione per posto fisso, con banchi di vendita e simili 0,25

e) edilizia, ponteggi, attrezzature e materiali necessari alla effettuazione di scavi, reinterri, ecc. 0,35

f) occupazioni con tariffa agevolata (manifestazioni politiche, culturali, religiose, sindacali, feste patronali o rionali organizzate da associazioni di quartiere o pro loco 0,10

g) Spettacoli viaggianti e circensi 0,08

h) Fiere, festeggiamenti e mercatini commerciali 0,33

2. Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico **1,00**

a) Ponteggi edili soprassuolo 0,35

b) Tende 0,60

8. Per particolari tipi di concessione, i canoni saranno stabiliti di volta in volta e caso per caso dalla Giunta Comunale, con riferimento ai criteri di cui all'art. 19 del presente regolamento, all'utile presunto derivabile al concessionario ed ai canoni già applicati per casi analoghi di occupazione.

Articolo 14 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare (01/01 – 31/12), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Articolo 15 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro.
Nel caso di occupazioni mercatali verrà conteggiata l'effettiva occupazione assegnata.
Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi (ENEL,

TELECOM, ecc.) e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a £. 1.500 (pari ad Euro 0,774) per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £.1.000.000 (pari ad Euro 516). Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali e pubblici servizi.

Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente regolamento.

5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.
6. Le occupazioni omogenee, anche quelle inferiori al mezzo metro quadrato, che insistono sulla stessa area sono soggette al canone di occupazione. La superficie tassabile sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.

Articolo 16 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Articolo 17 – Agevolazioni per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni del suolo comunale relative a manifestazioni politiche e/o sindacali, culturali, feste patronali o rionali non organizzate da associazioni Sanbenignesi o pro-loco, ed ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:

• fino a mq. 100	Tariffe intera
• da mq. 101 fino a mq. 1.000	Tariffa ridotta al 30%
• oltre mq. 1.000 (l'eccedenza)	Tariffa ridotta al 10%

2. Per tutte le occupazioni temporanee del suolo e del soprassuolo comunale di durata superiore a 30 giorni, la tariffa viene ridotta del 50% esclusivamente previo pagamento anticipato.
3. Per le occupazioni temporanee relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, viene riconosciuto sempre, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, l'abbattimento del 50% previsto dal comma 2 del presente articolo.

Articolo 18 – Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), T.U.I.R. (DPR 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le aste delle tabelle, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purchè non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, capo I;
- e) le occupazioni temporanee relative a manifestazioni istituzionali e religiose, nonché feste patronali e rionali organizzate da associazioni sanbenignesi o pro-loco;
- f) le occupazioni temporanee effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq. 20;
- g) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- h) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- j) bow windows;
- k) le occupazioni con passi carrabili
- l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al termine della concessione medesima;
- m) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;

- n) occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
- o) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) le fioriere, collocate in appositi spazi concordati con l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di tipologie standard definite dall'Amministrazione stessa, con manutenzione a carico del concessionario;
- r) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni aventi il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, concesso con apposito provvedimento dal quale risulta l'esenzione del pagamento del canone, purchè non abbiano finalità di lucro;
- s) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato;
- t) le occupazioni di urgenza per il ripristino delle condizioni ambientali a seguito di eventi socio-politici (tumulti, sommosse, attentati, etc.), eventi atmosferici straordinari, calamità naturali imprevedibili, inquinamento ambientale anche dovuto a negligenza od imperizia di privati o società, fino al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 19 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare (01/01 – 31/12).
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo, o in data diversa da stabilirsi con atto dell'organo competente in base a disposizioni di legge in materia.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al Concessionario, in caso di gestione in concessione.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 – 30/4 - 31/07 e 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a lire un milione (pari a Euro 516).

Articolo 20 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 19, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio.
2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al comma 4 e comma 5 del precedente articolo 19.
3. Per le occupazioni temporanee di importo superiore a cinquecentomilalire (pari a Euro 258), è ammesso il pagamento in rate anticipate (massimo 4) da distribuirsi all'interno del periodo di occupazione.

Articolo 21 – Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente ai sensi dell'art. 52, comma 6 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 22 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dal vigente regolamento delle entrate comunali. Il Comune provvede entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso.

Articolo 23 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 100.000 a lire 1.000.000, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.

2. Il mancato pagamento del canone e di parte di esso nei termini stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% del canone dovuto, da riscuotersi con le modalità previste dall'art. 21. Si applicano le norme sul ravvedimento operoso previste dal D.Lgs 18/12/1997 n. 472.
3. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi nella misura e con le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate comunali.
4. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con la sanzioni prevista dal predetto codice.
5. Per le occupazioni di fatto, abusive in quanto effettuate senza titolo, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento. Per le occupazioni abusive è inoltre prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità, di cui al comma precedente né superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titoli o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Articolo 24 -Accertamento

1. Nel caso di gestione del servizio con affidamento a terzi il concessionario può accertare le eventuali occupazioni abusive richiedendo il pagamento del canone dovuto maggiorato delle sanzioni previste dall'art. 23, commi 2 e 5, ma non può riscuotere le sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo, comma 1, dovendo obbligatoriamente comunicare agli uffici comunali competenti le violazioni riscontrate.
2. Il pagamento del canone occupazione accertato non sostituisce la concessione comunale, che dovrà comunque essere richiesta con la procedura prevista dal presente regolamento. Il Comune ha la facoltà di non rilasciare la concessione facendo rimuovere l'occupazione.

Articolo 25 - Affidamento a terzi

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sia sotto il profilo economico che funzionale, può affidare in concessione, anche disgiuntamente, il servizio di

accertamento, liquidazione e riscossione del canone, ai sensi dell'art. 52, comma 7 del D.Lgs 446/97:

a) ad apposita azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000;

b) alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 113, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 267 del 18.8.2000, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97;

c) alle società miste, per la gestione presso gli altri Comuni;

d) ai concessionari di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

e) ai soggetti iscritti all'albo di cui al predetto articolo 53 del D.Lgs. 446/97 **e s.m.i.**

2. L'affidamento di cui al precedente comma non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

Articolo 26 – Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2001.
2. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P., i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto l'abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 01/01/2001, dall'attuale concessionaria alle stesse condizioni contrattuali in corso.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 2000, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

COSAP

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Occupazione ordinaria del suolo comunale
- ~~Passi carrai~~
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di un'attività economica.
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di un'attività economica e simili.
- Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili.
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili.
- Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili.
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili

SOPRASSUOLO

- Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche e simili.
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo e simili.
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi.
- Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone.

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili.
- Cavidotti, elettrodotti e simili di uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi.
- Lucernari, griglie, ecc.

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

- Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Occupazione ordinaria del suolo.
- Occupazione ordinaria del soprassuolo.
- Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti).
- Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti).
- Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti.
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili.
- Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive.
- Dehors, ombrelloni, tavoli e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili.
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo.
- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili (proiezione al suolo).
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo (proiezione al suolo).
- Soprassuolo ponteggi edili (proiezione al suolo).